



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE DOGANE

Ufficio Tariffa e Classificazione

Prot.: 512641 /RU

**TAR N. 2024 - 58**

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/2137 DELLA COMMISSIONE DEL 2 AGOSTO 2024 CHE RETTIFICA E MODIFICA IL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/1475 CHE ISTITUISCE UN DAZIO ANTIDUMPING DEFINITIVO SULLE IMPORTAZIONI DI ALCUNI TIPI DI TUBI E CONDOTTE SENZA SALDATURE IN ACCIAIO INOSSIDABILE ORIGINARI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE IN SEGUITO A UN RIESAME IN PREVISIONE DELLA SCADENZA A NORMA DELL'ARTICOLO 11, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/1036 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

*Roma 07/08/2024.* - Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L del 5 agosto 2024, è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2137 della Commissione del 2 agosto 2024 che rettifica e modifica il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Al riguardo, relativamente al Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 è stato pubblicato, sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il TAR n. 2024 – 26.

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2137 prevede che:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 è così rettificato:

(1) il considerando 147 è sostituito dal seguente:

«(147) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni oggetto di dumping provenienti dalla RPC è stato tuttavia notevolmente inferiore rispetto al periodo dell'inchiesta iniziale, come illustrato al considerando 35. Rispetto al riesame precedente si è tuttavia registrato un leggero aumento delle importazioni. Sulla base di tale analisi si può dedurre che l'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria

dell'Unione è stata di fatto più significativa durante il periodo in esame che durante il riesame precedente.»;

(2) all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), attualmente classificati con i codici NC 7304 11 00, 7304 22 00, 7304 24 00, ex 7304 41 00, ex 7304 49 83, ex 7304 49 85, ex 7304 49 89 ed ex 7304 90 00 (codici TARIC 7304 41 00 90, 7304 49 83 90, 7304 49 85 90, 7304 49 89 90 e 7304 90 00 91) e originari della Repubblica popolare cinese.».

## Articolo 2

Nel Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1475 è inserito il seguente articolo:

### «Articolo 1 bis

1. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (\*) diventi applicabile alle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), e superi il livello del dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente Regolamento, è riscosso soltanto il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.
2. Durante il periodo di applicazione del paragrafo 1, la riscossione dei dazi istituiti a norma del presente Regolamento è sospesa.
3. Qualora il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 diventi applicabile alle importazioni di tubi e condotte senza saldature in acciaio inossidabile (diversi da quelli muniti di accessori, per condutture di gas o liquidi, destinati ad aeromobili civili), e sia fissato a un livello inferiore rispetto al dazio antidumping di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente Regolamento, il dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 è riscosso in aggiunta alla differenza tra tale dazio e il dazio antidumping più elevato di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del presente Regolamento.
4. La parte dell'importo del dazio antidumping non riscosso a norma del paragrafo 3 è sospesa.
5. Le sospensioni di cui ai paragrafi 2 e 4 sono limitate nel tempo al periodo di applicazione del dazio tariffario oltre contingente di cui all'articolo 1, paragrafo 6, del Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159.

(\*) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27, ELI: [http://data.europa.eu/eli/reg\\_impl/2019/159/oj](http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/159/oj)).».

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2137 entra in vigore il 6 agosto 2024, ovvero il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.  
Esso si applica a decorrere dal 1° giugno 2024.

Per maggiori informazioni, si rimanda alla consultazione del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2137 che, ad ogni buon fine, si allega alla presente comunicazione.